

Marilena Colamussi e Anna Mestitz

Devianza minorile e recidiva

Prosciogliere, punire
o responsabilizzare?

Postfazione di Franco Occhiogrosso



 **DUER**/FrancoAngeli

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: *www.francoangeli.it* e iscriversi nella home page al servizio “informazioni” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità o scrivere, inviando il loro indirizzo, a: “FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano”.

Marilena Colamussi e Anna Mestitz

Devianza minorile e recidiva

**Prosciogliere, punire
o responsabilizzare?**

Postfazione di Franco Occhiogrosso

FrancoAngeli

L'Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSIGCNR) di Bologna ha fornito il supporto operativo e finanziario per la ricerca e per la pubblicazione di questo volume.

In copertina: Mareggiata - Lungomare di Bari, anni 50
Foto del Colonnello Giuseppe Antico

Copyright © 2012 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Ringraziamenti	pag.	7
Sigle e abbreviazioni utilizzate nel testo	»	8
Presentazione	»	9
1. Giustizia minorile e ricerca , di <i>Anna Mestitz</i>	»	13
1. Il punto di partenza: una inedita <i>joint venture</i>	»	13
2. Approccio teorico e multidisciplinarietà	»	16
3. I temi di ricerca	»	18
3.1. L'irrilevanza del fatto e la messa alla prova	»	20
3.2. I giudici onorari minorili	»	24
3.3. I difensori per i minorenni	»	27
3.4. Minorenni vittime-testimoni di reato	»	30
3.5. Giustizia riparativa e mediazione penale	»	32
3.6. Modelli processuali	»	36
4. Cambiamenti nei sistemi giudiziari e potere delle ideologie	»	39
2. Processo penale minorile: obiettivi, strumenti, percorsi e recidiva , di <i>Marilena Colamussi</i>	»	48
1. Gli obiettivi: dal diritto scritto a quello applicato	»	48
2. Le fonti dell'indagine	»	50
2.1. Il Registro Generale delle Notizie di Reato, lo schedario della Procura per i minorenni e la prassi applicativa	»	52
2.2. Il Casellario giudiziale	»	57
3. I "nuovi" strumenti processuali e gli istituti tradizionali a confronto	»	62

3.1. I provvedimenti restrittivi della libertà personale	pag.	67
3.2. Le formule anticipatorie di proscioglimento	»	77
4. La ricaduta nel circuito penale	»	81
3. Devianza e recidiva: risultati della ricerca, di Anna Mestitz	»	84
1. Il trattamento della devianza minorile	»	84
2. Fattori di rischio e protettivi della recidiva	»	86
3. Le ipotesi della ricerca	»	89
4. Disegno, campione e metodo	»	90
5. Discussione dei risultati	»	94
5.1. Caratteristiche dei minorenni	»	95
5.2. Reati e richieste dell'accusa	»	98
5.3. Misure adottate dai giudici	»	102
5.4. La messa alla prova	»	111
5.5. I recidivi da adulti	»	112
5.6. La recidiva dopo la messa alla prova	»	123
4. Le risposte del sistema di giustizia minorile sotto il profilo qualitativo, di Marilena Colamussi	»	131
1. Gli orientamenti applicativi della messa alla prova	»	131
1.1. Per quali imputati?	»	137
1.2. Per quali reati?	»	139
1.3. In quale sede processuale?	»	142
2. L'assenza di recidiva come misura del successo della messa alla prova	»	146
3. Le misure pre-cautelari e cautelari	»	151
4. Epiloghi processuali a confronto	»	154
5. Prosciogliere, punire o responsabilizzare?	»	159
5. Guardando al futuro, di Anna Mestitz e Marilena Colamussi	»	164
1. Prospettive di ricerca	»	164
2. Proposte de <i>jure condendo</i>	»	171
Riferimenti bibliografici	»	178
Appendice	»	188
Postfazione. Un nuovo modo di fare ricerca e le prospettive di successo della giustizia riparativa, di Franco Occhiogrosso	»	196

Ringraziamenti

La ricerca presentata in questo volume non sarebbe stata possibile senza il sostegno del Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, all'epoca Franco Occhiogrosso, il quale ha facilitato tutte le fasi della raccolta dei dati. Gli siamo quindi particolarmente grate sia per la Sua preziosa collaborazione alla ricerca, sia per la Sua *Postfazione* a questo volume.

Ringraziamo inoltre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, all'epoca Emilio Marzano, per avere gentilmente autorizzato la raccolta dei dati presso il suo ufficio.

Siamo grate al Prof. Michele Sapignoli (Dipartimento di scienza politica, Università di Bologna) per il supporto fornitoci nella definizione del campione e della metodologia della ricerca.

Sigle e abbreviazioni utilizzate nel testo

<i>abr.</i>	abrogato
<i>App. min.</i>	Sezione minorile di Corte d'appello
<i>Cass. pen.</i>	Cassazione penale
<i>C. cost.</i>	Corte costituzionale
<i>Cost.</i>	Costituzione
<i>c.p.</i>	codice penale
<i>c.p.p.</i>	codice di procedure penale
<i>d.d.l.</i>	disegno di legge
<i>d.l.</i>	decreto legge
<i>d.lgs.</i>	decreto legislativo
<i>d.P.R.</i>	decreto del Presidente della Repubblica
<i>GIP</i>	giudice per le indagini preliminari
<i>GUP</i>	giudice dell'udienza preliminare
<i>L.</i>	legge
<i>Map</i>	messa alla prova
<i>pr.</i>	paragrafo
<i>R.d.lgs.</i>	Regio decreto legislativo
<i>Re.Ge.</i>	Registro Generale Notizie di Reato in formato elettronico
<i>RGNR</i>	Registro Generale Notizie di Reato

Presentazione

Nelle scienze sociali la ricerca empirica non fa mai scoperte eclatanti, come accade viceversa nelle cosiddette scienze “dure” (*hard sciences*). In campi come ad esempio medicina, fisica, chimica e così via. il progresso scientifico si può infatti valutare concretamente con la scoperta di un vaccino, di una nuova terapia o una tecnologia in grado di salvare la vita delle persone, oppure con l'individuazione di nuovi fenomeni che accadono in altri pianeti e galassie. Nelle scienze giuridico-sociali le “scoperte” sono di natura totalmente diversa, ma la ricerca empirica in vari settori, come ad esempio quello sull'amministrazione della giustizia, è in grado di fornire informazioni preziose sul piano applicativo come: individuare significativi fenomeni giuridici e sociali, collegare cause ed eventi, scoprire gli effetti concreti dell'applicazione di una norma giuridica che possono essere di guida e di utile supporto per introdurre riforme, per regolare o migliorare la vita sociale, per difendere la sicurezza e i diritti dei cittadini.

Fenomeni che sempre più allarmano l'opinione pubblica del nostro Paese, perché mettono in crisi il senso di incolumità individuale e collettiva, sono ad esempio: l'incremento della delinquenza e della violenza minorile, l'allarmante abbassamento dell'età dei ragazzi che commettono reati, l'aumento di fenomeni devianti come il bullismo, i vandalismi, le risse e le violenze sessuali. Cosa si fa per combattere questi fenomeni? È ormai stato abbandonato da tempo l'approccio repressivo-punivo e anche in Italia ha cominciato a farsi strada l'idea di una giustizia riparativa (*restorative justice*) volta a dare maggiore spazio alle vittime dei reati e contemporaneamente a responsabilizzare i minorenni autori di reato per sottrarli da un percorso deviante e recuperarli alla società.

Ma abbiamo a disposizione strumenti giuridici adeguati? E se ci sono, quanto sono efficaci per risocializzare i minorenni devianti? Purtroppo in Italia di rado si fa ricerca per valutare se e come vengono utilizzati i mezzi a disposizione. Consapevoli della scarsità di conoscenze in questo setto-

re, da molti anni cerchiamo – per quanto possibile con risorse umane e finanziarie alquanto modeste – di colmare questa grave lacuna con il nostro lavoro di ricerca sul campo. In questo libro presentiamo i risultati dell'ultima ricerca che abbiamo condotto per cercare di rispondere ai nostri quesiti, esplorando se, come e quanto, gli strumenti a disposizione della magistratura minorile consentono il recupero sociale dei minorenni autori di reati.

La ricerca – i cui risultati saranno presentati analiticamente nei Capitoli 3 e 4 – completa un lungo ciclo che abbiamo sviluppato, a partire dalla prima metà degli anni 1990, sull'istituto della “messa alla prova” (artt. 28 e 29 d.P.R. 448/88)¹. Anch'essa è stata condotta negli uffici giudiziari minorili baresi, dove già avevamo svolto precedenti indagini sul medesimo tema², grazie alla grande disponibilità e straordinaria collaborazione che ci è stata offerta dai dirigenti per la rilevazione dei dati. In particolare i risultati della ricerca empirica, qui presentata, che abbiamo condotto sui dati giudiziari conservati presso gli uffici minorili e ordinari, aveva lo scopo di esplorare l'efficacia a lungo termine della “messa alla prova” paragonata ad altre misure adottate nei confronti della devianza minorile in una popolazione campione.

Evidentemente il principale indicatore che permette di valutare gli effetti delle misure giudiziarie predisposte per il trattamento della devianza minorile è rappresentato dalla recidiva, un tema che negli altri paesi è tipicamente oggetto di studio della criminologia. In Italia invece gli studi in questo campo sono stati finora inesistenti non per colpa dei nostri criminologi, ma a causa della difficoltà/impossibilità per i ricercatori di avere accesso ai dati giudiziari sulla recidiva³. Di qui l'originalità di questo lavoro, in primo luogo per il tema trattato, poiché è la prima volta che nel nostro Paese è stato consentito a ricercatori di studiare sul campo il fenomeno della recidiva; in secondo luogo per le fonti utilizzate, poiché abbiamo potuto esaminare i dati conservati presso gli uffici giudiziari e anche quelli del casellario giudiziale.

Dunque abbiamo affrontato un tema di ricerca che appartiene tipicamente alla criminologia, ma poiché non siamo criminologi non utilizzeremo i concetti e le teorie criminologiche, ma presenteremo i nostri risultati e la discussione sugli stessi a due diversi livelli di analisi che corrispondono alle nostre diverse specializzazioni scientifiche: quella psicologico-giuridica e quella processuale-penalistica. I risultati del nostro lavoro verranno quindi esposti da ciascuna di noi in maniera distinta, seguendo uno schema – già

1. Cfr. le ricerche sul campo condotte sull'applicazione della messa alla prova in diverse sedi giudiziarie minorili in Mestitz (1997 e 2007a). Per una recente trattazione esaustiva dell'argomento sul piano giuridico e applicativo si veda Colamussi (2010).

2. Per i riferimenti diretti con il presente lavoro cfr. Mestitz e Colamussi (1997 e 2000).

3. In letteratura esistono solamente considerazioni giuridiche sulla recidiva (Pedrazzi, 1976; Mazza, 1988; Melchionda, 1987; Paloscia, 1987; Dinacci, 1988; Pittaro, 1996; Ambrosetti, 1997 e 1999).

collaudato più volte nel corso della nostra lunga collaborazione di ricerca – che ci sembra possa rispondere anche alle diverse esigenze e alle diverse formazioni dei lettori che si interessano alle tematiche qui trattate.

Siamo perfettamente consapevoli che la ricerca qui presentata sfiora solo la punta di un iceberg, perché la devianza minorile è un fenomeno che in larghissima parte resta sommerso e non giunge all'attenzione delle procure e dei tribunali per i minorenni. Siamo altrettanto consapevoli del fatto che i dati giudiziari raccolti sono scarni e il grado di approfondimento delle misure applicate al campione esaminato non è quello che avremmo desiderato. Tuttavia ci sembra molto significativo che, pur con questi limiti, sia stato possibile valutare – per la prima volta – la recidiva e quindi gli effetti a lungo termine del trattamento dei minorenni autori di reato mediante la messa alla prova e soprattutto di confrontarli – per la prima volta – con quelli ottenuti attraverso altre misure penali. È un risultato che aumenta le nostre conoscenze scientifiche e allo stesso tempo può essere utile sul piano applicativo ai magistrati, giudici onorari, avvocati e a tutti coloro che operano nell'ambito dell'amministrazione della giustizia minorile.

La presentazione e la discussione dei risultati è stata divisa in parti complementari seguendo un ordine logico. Nel Capitolo 1 abbiamo cercato di tracciare in sintesi il percorso e le caratteristiche delle nostre ricerche sul campo nel settore del processo penale minorile a partire dal loro, ormai lontano, punto di partenza. Nel Capitolo 2 abbiamo inquadrato il nostro tema di studio sotto il profilo giuridico-processuale del “dover essere”. Nel Capitolo 3 abbiamo presentato e discusso i principali risultati, svolgendo l'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti nel corso della ricerca sui diversi segmenti del processo penale minorile e sulla recidiva del nostro campione. Nel Capitolo 4 l'analisi degli stessi dati è stata sviluppata invece sotto il profilo giuridico-processuale e dal punto di vista dell'*applied law* – o, se si preferisce, della *law in action* – osservando gli effetti dell'intervento giudiziario a breve e lungo termine, nonché l'incidenza della misura penale nel panorama degli strumenti di *diversion* tesi al recupero e alla ri-socializzazione del minorenne deviante. Nell'ultimo capitolo abbiamo infine cercato di sintetizzare le principali indicazioni emerse dalla nostra ricerca sul campo avanzando alcune proposte innovative.

Marilena Colamussi

Anna Mestitz

1. Giustizia minorile e ricerca

di *Anna Mestitz*

Il lavoro presentato in questo volume conclude un lungo e complesso ciclo di ricerche sul funzionamento di diversi istituti e segmenti rilevanti del processo penale minorile che abbiamo condotto sul campo in vari uffici giudiziari nell'arco di quasi vent'anni. Per questa ragione mi sembra doveroso iniziare illustrando per sommi capi il nostro, ormai lontano, punto di partenza e soprattutto il percorso che ha preceduto l'ultimo tassello di ricerca qui presentato che chiude, definitivamente, un ciclo e un intenso periodo di lavoro.

Ripercorrendo il cammino compiuto ricorderò anche alcuni dei principali risultati e delle conoscenze prodotte dalle nostre ricerche. Esse, desidero sottolinearlo, hanno sempre avuto obiettivi non solo scientifici ma anche applicativi, mirando a “fornire le basi conoscitive per innovazioni legislative, organizzative, gestionali e tecnologiche nel settore dell'amministrazione della giustizia” (Di Federico, 1990a, p. XVIII). In particolare le nostre ricerche in diversi settori della giustizia penale minorile sono sempre state ispirate dall'intento di contribuire con l'aumento delle conoscenze ad una più efficiente ed efficace amministrazione della giustizia¹.

1. Il punto di partenza: una inedita *joint venture*

Il filone di ricerche che abbiamo condotto sul processo penale minorile prende le mosse da un inedito accordo formale – previsto da una speciale legge² – tra il Ministero della giustizia nell'insolita veste di committente

1. Obiettivi che perseguiamo da una ventina di anni insieme agli altri gruppi che operano all'interno dell'Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna.

2. Cfr. L. 17 gennaio 1992 n. 7, della quale fu promotore Giovanni Falcone nel periodo in cui ricoprì il ruolo di Direttore generale degli affari penali del Ministero della giustizia.

e il principale ente pubblico della ricerca italiana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nel ruolo di esecutore, chiamato cioè a svolgere nei primi anni 1990 il monitoraggio del “nuovo” processo penale ordinario e minorile appena entrato in vigore. La collaborazione instaurata tra le due istituzioni si realizzò di fatto tra due sottounità delegate dalle rispettive amministrazioni: da un lato l’Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari del CNR (IRSIG-CNR)³, e dall’altro la Direzione generale degli affari penali del Ministero della giustizia⁴.

Questa singolare *joint venture* prevedeva l’utilizzazione da parte del CNR di un finanziamento fornito dal Ministero della giustizia, per l’assunzione di un gruppo di ricercatori e tecnici – destinati ad operare all’interno dell’IRSIG-CNR – allo scopo specifico di svolgere un diffuso monitoraggio del processo penale. Monitoraggio che l’Amministrazione della giustizia non poteva effettuare sia per l’assenza di competenze nella ricerca sociale tra il proprio personale, sia perché non le è consentito di assumere essa stessa dei ricercatori. Nell’ambito del suddetto accordo sono state completate diverse ricerche riguardanti il processo penale ordinario⁵ e minorile⁶.

Il contesto istituzionale in cui si inserivano la collaborazione tra CNR e Ministero della giustizia e le nostre ricerche sul monitoraggio del processo penale rappresentavano un’assoluta novità in Italia, ma ripercorrevano la strada di analoghe esperienze sviluppate in altri paesi europei su basi istituzionali stabili⁷, partendo dalla consapevolezza che la ricerca è la punta di diamante del progresso di un paese e che quindi può dare un fondamentale contributo anche al miglioramento del funzionamento del sistema giudiziario. Tuttavia in Italia tale insolita collaborazione ha dovuto scontare il prezzo pesante di un progetto “pilota”. Come tutte le innovazioni ha dovuto infatti fare i conti con numerose e imprevedibili difficoltà, a volte veri e propri ostacoli, che ci hanno costretto a modificare e ridefinire più volte *in itinere* il programma iniziale. Basta pensare all’improvviso assassinio di Giovanni Falcone e all’avvicendamento nel periodo di ben tre Ministri della giustizia e di due Presidenti del CNR⁸.

3. Fondato e diretto fino al 2007 da Giuseppe Di Federico, professore emerito dell’Università di Bologna che, all’epoca, era anche direttore del Centro Studi e Ricerche sull’Ordinamento Giudiziario della Facoltà di scienze politiche della stessa Università.

4. All’epoca diretta da Giovanni Falcone, fino al suo improvviso e cruento assassinio.

5. Sulle ricerche svolte per il monitoraggio del processo penale ordinario si veda: Di Federico, Gaito, Margaritelli, Sechi, Seghetti (1995).

6. Si vedano: Cocchini e Nicolì (1993; 1994); Mestitz, Cocchini e Nicolì (1996); Mestitz e Colamussi (1997).

7. Cfr. Di Federico (1993). Simili esperienze sono presenti ad esempio in Francia e in Germania.

8. Cfr. Di Federico (1995) per un quadro generale ed un’analitica descrizione delle numerose difficoltà che hanno caratterizzato la realizzazione dell’accordo tra CNR e Ministero della giustizia.

Il dialogo tra le due amministrazioni infatti è stato tutt'altro che facile anche perché la realizzazione delle ricerche – previste dall'accordo di collaborazione per il monitoraggio del processo penale – da un lato ha dovuto di fatto essere avviata e completata in un periodo molto breve (un anno e mezzo circa: tra il febbraio 1994 e l'ottobre 1995), e dall'altro è iniziata con oltre due anni di ritardo (la legge era del gennaio 1992) a causa del nefasto sommarsi delle inimmaginabili lentezze burocratiche provocate da ben due amministrazioni pubbliche, rigide e “ipernormate”, come il CNR e il Ministero della giustizia, designate a gestire un'innovazione organizzativa complessa come l'assunzione di personale una per conto dell'altra.

In particolare tutti i programmi di ricerca avviati si sono dovuti interrompere bruscamente a metà strada a causa del mancato rinnovo per il secondo anno dell'accordo tra Ministero della giustizia e CNR, dovuto soprattutto agli scaglionamenti in tempi troppo lunghi dei concorsi del CNR per l'assunzione del personale⁹. Un secondo ostacolo impreveduto fu la mancata erogazione dei finanziamenti del CNR per le trasferte del personale che avrebbe dovuto effettuare sul campo il monitoraggio in diverse sedi giudiziarie distribuite sul territorio¹⁰. Così si impose di fatto una drastica ridefinizione dei progetti di ricerca (formulati con uno sviluppo previsto di 2 anni), i quali furono forzatamente interrotti dopo un anno insieme a tutte le assunzioni di tecnici e ricercatori ai quali non si poterono rinnovare i contratti per il secondo anno. Insomma difficoltà quasi insormontabili che ci costrinsero ad attivare insieme a tutte le nostre risorse creative, anche quelle finanziarie (alquanto modeste) dell'IRSIG-CNR, per cercare comunque di fornire un “prodotto scientifico” di buona qualità. Un prodotto cioè che fosse utile all'amministrazione della giustizia e potesse comunque assolvere degnamente, seppure parzialmente, al compito di eseguire il monitoraggio del nuovo processo penale.

Il lavoro sul campo fu complesso, costoso e impegnativo, perché venne svolto mediante gli strumenti di ricerca delle scienze sociali: osservazione partecipante e interviste. I loro risultati riuscirono comunque a fornire un quadro esauriente dell'attività giurisdizionale e organizzativa legata all'avvio del “nuovo” codice di procedura penale. Nel breve periodo l'amministrazione della giustizia sembrava anche aver sviluppato una maggiore consapevolezza non solo del contributo di utili conoscenze che poteva ottenere attivando una sinergia con gli organi di ricerca del CNR, ma anche delle

9. Infatti il finanziamento previsto dalla legge per rinnovare i contratti dei ricercatori (che scadevano nel 1995) non si è potuto impegnare entro il 1994 e quindi è sfumato andando “in economia”.

10. I finanziamenti del CNR erano stati promessi oralmente dal Presidente del CNR, Luigi Rossi Bernardi, al Direttore generale degli affari penali, Giovanni Falcone, ma non si trasformarono mai in disposizioni scritte.

potenzialità applicative fornite dalle attività di ricerca sul campo. Nell'immediato furono particolarmente apprezzate anche le ricerche condotte in varie sedi giudiziarie sull'introduzione di nuove tecnologie per la verbalizzazione del processo penale (Di Federico, Lanzara e Mestitz, 1993), anche se poi di fatto i suggerimenti scaturiti dai risultati furono totalmente ignorati dall'amministrazione della giustizia¹¹.

D'altra parte la validità del lavoro svolto per il monitoraggio sul processo penale fu confermato dalle iniziative assunte da parte della Direzione generale degli affari penali, dopo la scadenza dell'accordo, per cercare di non disperdere il prezioso investimento di formazione compiuto e il patrimonio di conoscenze e competenze sviluppato dai ricercatori coinvolti nella *joint venture*¹².

Purtroppo nel tempo le cose sono tornate come prima perché nei decenni ormai trascorsi tutti i dirigenti del Ministero della giustizia sono cambiati e ogni volta che arriva un nuovo dirigente ricomincia da zero ignorando totalmente quanto hanno fatto i suoi predecessori. Così nessuno ormai si ricorda nemmeno più del consistente e significativo lavoro sinergico effettuato nella prima metà degli anni 1990. Né, purtroppo, l'amministrazione della giustizia sembra più comprendere l'essenziale contributo che può fornire la ricerca alla pratica applicativa del lavoro giudiziario.

2. Approccio teorico e multidisciplinarietà

L'approccio di studio multidisciplinare da noi utilizzato nelle nostre ricerche sul campo sul processo penale minorile – che i giuristi definiscono *applied law* o *law in action* – parte ovviamente sempre dalle norme, ma privilegia il momento applicativo e utilizza prevalentemente concetti e metodi delle scienze sociali e “strumenti logici di tipo induttivo”, consentendo di verificare “se e in che misura le norme raggiungono gli obiettivi per i quali sono state pensate e approvate, di identificare le difficoltà che bisogna affrontare per introdurre efficaci innovazioni correttive” (Di Federico, 1991, p. 170).

Nel nostro caso i dati raccolti saranno oggetto di due diversi livelli di analisi: quello psico-sociale (Capitolo 3) e quello più tradizionale giuridi-

11. Ad esempio i risultati delle ricerche mostrarono l'inutilità dell'installazione degli impianti di videoregistrazione per verbalizzare gli atti nei processi penali svolti nei tribunali per i minorenni, ma poi l'amministrazione della giustizia non fece scelte in base ai criteri selettivi di funzionalità, che erano stati suggeriti dallo studio condotto. Al contrario distribuì gli impianti di videoregistrazione anche in tali uffici, seguendo il tradizionale sistema della distribuzione “a pioggia”.

12. Dopo la scadenza dei contratti del CNR il Ministero della giustizia attribuì infatti, nel 1995, vari incarichi di consulenza ad alcuni dei ricercatori i cui contratti erano scaduti, proprio per consentire il completamento di alcune attività di monitoraggio.

co-processuale (Capitolo 4), ma il *focus* si concentrerà in entrambi i casi sul trattamento della devianza minorile. Questo tema è stato spesso al centro della ricerca in psicologia giuridica¹³ e in particolare l'approccio teorico psico-sociale – altrove descritto (Mestitz, 1995) – si colloca in quel settore della psicologia giudiziaria che concentra la sua attenzione sull'azione giurisdizionale e soprattutto sugli scopi messi in atto da coloro che applicano le norme e ne esplora i processi, la ricaduta e il significato sociale (Patrizi, 1996, p. 125). La messa alla prova come trattamento della devianza minorile con finalità rieducative e preventive, infatti, assume rilevanti aspetti psicologici e sociali che la ricerca empirica ci può permettere di esplorare. È molto raro che in Italia si cerchi di osservare sul campo l'efficacia di una particolare norma o “cosa funziona” nei sistemi giudiziari, se le norme raggiungono cioè gli obiettivi che teoricamente si erano poste, perché quasi mai vengono esaminati analiticamente dati processuali e statistiche giudiziarie.

Nell'amministrazione della giustizia penale minorile l'attenzione, poi, tende sempre a concentrarsi più sull'autore del reato che sul fatto di reato e gli interventi si focalizzano più sui fattori a monte (sociali, ambientali, familiari e personali) che inducono il comportamento deviante e anti-sociale piuttosto che su quelli trattamentali, che possono stimolare e produrre comportamenti pro-sociali fungendo così anche da fattori protettivi. Le conseguenze più rilevanti di tale impostazione sono due: da un lato la prospettiva e gli interessi delle vittime di solito sono ignorati e dall'altro si finisce spesso per trascurare anche il processo trattamentale per cercare di capire se l'autore del reato ha appreso qualcosa di positivo dai suoi errori e/o se ha sviluppato empatia nei confronti del prossimo. Negli altri paesi tale impostazione porta a concentrarsi sullo studio della recidiva, specifico campo di studio della criminologia, che viceversa in Italia non è mai stata oggetto di studi sul campo per le molteplici difficoltà che tale ricerca pone sul piano pratico: è raro ottenere le autorizzazioni necessarie per svolgere le ricerche, come anche reperire dati processuali e statistici attendibili.

Le nostre ricerche hanno confermato che concentrando l'attenzione dei ricercatori sulle azioni e i sistemi di attività pratiche realizzati dagli attori¹⁴, esaminando quindi negli uffici giudiziari sia i processi messi in atto che i loro risultati, si possono individuare azioni e attività di grande rilievo applicativo/operativo, che non sono sempre e solo determinate dalle norme e dagli obiettivi istituzionali. Analizzando le attività svolte va inoltre tenuto presente che nel contesto giudiziario i principali attori, i magistrati, so-

13. Si veda l'ampia ed esauriente panoramica sulla storia e gli ambiti della psicologia giuridica, delineati da Patrizi (1996) e per un quadro aggiornato delle ricerche nei vari ambiti della disciplina si veda il volume curato da Gulotta e Curci (2010).

14. Per un approfondimento su questo approccio teorico e sulla sua utilizzazione nel contesto giudiziario si veda Mestitz (1995).

no fortemente impegnati in due tipi di azioni, strutturalmente diverse e con diversi scopi: dirigono gli uffici giudiziari e lavorano all'interno di unità organizzative, ma allo stesso tempo fanno indagini (i pubblici ministeri) e risolvono controversie (i giudici). Pertanto è necessaria una distinzione teorica – sia a livello analitico sia esplicativo – tra due categorie diverse di azioni, “amministrative” e “giurisdizionali”. Queste ultime riguardano le competenze professionali specifiche e hanno per obiettivo generale la risoluzione di singoli casi e controversie, mentre le prime riguardano compiti organizzativi e hanno per obiettivo generale la predisposizione dei mezzi e delle condizioni più favorevoli in cui svolgere l'attività giurisdizionale (con la quale ha strette connessioni, anche se non sempre). È quindi opportuno introdurre la distinzione tra azione giurisdizionale il cui scopo diretto è la “produzione di giustizia”, e azione organizzativa finalizzata invece alla predisposizione dei mezzi e delle condizioni per realizzare la “produzione di giustizia”.

Ciascuna categoria poi include a sua volta due gruppi di sotto-azioni, l'azione giurisdizionale può includere sotto-azioni processuali strettamente inerenti al processo e dirette alla definizione di singoli casi e controversie, nonché sotto-azioni sostantive il cui ambito travalica le singole controversie in cui sono prese le decisioni perseguendo anche obiettivi di portata più generale. L'azione organizzativa può invece includere sotto-azioni interne (svolte nell'ambito delle varie unità e sottounità giudiziarie) ed esterne (nell'ambito dei rapporti con soggetti e organizzazioni esterne)¹⁵.

Nella ricerca qui presentata ci concentreremo a fini analitici sulle azioni giurisdizionali, cioè le ordinanze relative agli artt. 28 e 29 d.P.R. 448/88 e anche sulle altre sentenze con cui sono stati definiti i casi del nostro campione, e sulle sotto-azioni processuali. È una scelta obbligata determinata dai dati giudiziari a cui abbiamo potuto avere accesso: quelli conservati dalla Procura per i minorenni di Bari nel Registro Generale Notizie di Reato (RGNR) degli autori noti e nel casellario giudiziale per gli adulti.

3. I temi di ricerca

Le difficoltà incontrate per realizzare l'accordo tra CNR e Ministero della giustizia hanno condizionato anche le nostre ricerche sul monitoraggio del processo penale minorile, sebbene in misura minore di quanto sia

15. Questo approccio teorico e i concetti che ho elaborato sulla base delle ricerche condotte, sembrano particolarmente fecondi nello studio dell'organizzazione e del funzionamento del “sistema giustizia” (Mestitz, 1995).

avvenuto per quelle condotte nell'area penale ordinaria per diverse ragioni. In primo luogo perché alla scadenza dell'accordo il Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero della giustizia (allora ancora denominato "Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile") ci richiese direttamente di proseguire la nostra collaborazione di ricerca. In secondo luogo perché abbiamo potuto utilizzare le speciali risorse umane dell'IRSIG-CNR destinate al settore minorile che in quella fase includevano non solo ricercatori, ma anche alcuni borsisti. Infatti in quello stesso periodo avevamo avviato alcune indagini esplorative presso diversi uffici giudiziari alle quali collaboravano i vincitori delle borse di studio biennali per giovani laureati delle regioni meridionali che, all'indomani della strage di Capaci, il CNR aveva dedicato alla memoria di Giovanni e Francesca Falcone. Così iniziò con Marilena Colamussi, una delle vincitrici di quelle borse di studio, il lungo sodalizio professionale, di cui questo lavoro rappresenta l'ultimo prodotto. In particolare, grazie al lavoro da lei svolto volontariamente – con grande entusiasmo – anche dopo la scadenza della sua borsa biennale, abbiamo potuto effettuare numerose analisi sull'applicazione dei nuovi istituti introdotti nel processo penale minorile.

Ma le ricerche sul campo che ho promosso e coordinato hanno riguardato anche temi diversi e più generali non strettamente pertinenti la sola procedura penale minorile. Esse si sono concentrate soprattutto su temi di grande attualità o di particolare rilievo giuridico e sociale, nell'intento di suggerire all'amministrazione della giustizia concrete proposte di riforma a diversi livelli, normativo, organizzativo, ordinamentale e procedurale. In particolare oggetto di studio sono stati dapprima l'organizzazione e il funzionamento di una procura per i minorenni (Cocchini e Nicoli, 1993; 1994) e poi di un tribunale per i minorenni (Mestitz, Cocchini e Nicoli, 1996), quindi abbiamo esaminato le modalità di funzionamento di istituti giuridici innovativi come il "non luogo a procedere per irrilevanza del fatto" (art. 27 d.P.R. 448/88) e la "sospensione del processo e messa alla prova" (artt. 28 e 29 d.P.R. 448/88) (Mestitz e Colamussi, 1997; 2000). Abbiamo poi esplorato analiticamente le caratteristiche socio-professionali di alcuni gruppi che partecipano direttamente all'amministrazione della giustizia minorile, come i giudici onorari minorili, gli avvocati difensori e i servizi sociali. Abbiamo inoltre concentrato l'attenzione su un problema divenuto di grande attualità, quali le modalità di raccolta di informazioni che acquistano rilevanza probatoria dai bambini vittime-testimoni di reato (spesso di abuso), nonché sulle strategie giudiziarie più innovative come la giustizia riparativa e la mediazione penale. Infine abbiamo approfondito un tema che le ricerche avevano dimostrato tagliare attraverso diverse tematiche, cioè i valori, le teorie e le ideologie che guidano l'azione della magistratura minorile. Illustrerò ora per sommi capi alcuni risultati emersi da queste molteplici attività di ricerca.